

informatica

**Maggioli
News**
N. 1-2 2018

consulenza & servizi in outsourcing

Bimestrale di soluzioni informatiche e servizi per la P.A.



EDITORIALE **2**

Pubblica Amministrazione:
le priorità nel percorso di adeguamento al GDPR

CASI DI ECCELLENZA **3**

L'esperienza del Comune di Mantova:
prepararsi al SIOPE+ sperimentando

SPECIALE **5**

Le principali novità in materia di tributi
locali dopo la legge di bilancio 2018

CASI DI ECCELLENZA **11**

Perugia primo capoluogo di regione, a
subentrare nell'Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente (ANPR)

FOCUS **13**

Il modulo software per la Gestione della
programmazione Piano Biennale di Forniture e
Servizi e Piano Triennale delle Opere Pubbliche

NORMATIVA **14**

Cosa prevede la normativa per gli strumenti
che rilevano irregolarità su revisione
ed assicurazione

www.maggioli.it/informatica

Pubblica Amministrazione: le priorità nel percorso di adeguamento al GDPR

Quali sono le priorità nel percorso di adeguamento al nuovo Regolamento Privacy (GDPR 679/2016) per le Pubbliche Amministrazioni? Il Garante per la protezione dei dati personali, in una scheda informativa pubblicata sul proprio portale, dopo aver puntualizzato che la principale novità introdotta dal Regolamento è il principio di “responsabilizzazione (c.d. accountability) e che ciò, prevedendo nuovi adempimenti e richiedendo una intensa attività di adeguamento, impone alle pubbliche amministrazioni un diverso approccio nel trattamento dei dati personali, suggerisce alle stesse amministrazioni pubbliche di avviare, entro il 25 maggio 2018, con assoluta priorità:

- a) la designazione del “Responsabile della Protezione dei dati” (art. 37-39, Regolamento), individuando questa figura in funzione delle qualità professionali e della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati, e coinvolgendolo in tutte le questioni che riguardano la protezione dei dati personali, sin dalla fase transitoria;
- b) l’istituzione del “Registro delle attività di trattamento” (art. 30 e considerando 171, Regolamento). A tal proposito è essenziale, per il Garante, in quanto funzionale alla istituzione del Registro, avviare quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali carat-

teristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte). La ricognizione è anche l’occasione per verificare il rispetto dei principi fondamentali (art. 5, Regolamento), la liceità del trattamento (artt. 6, 9 e 10, Regolamento) ed è una opportunità per introdurre misure di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (“privacy by design” e “privacy by default”, art. 25, Regolamento);

- c) la notifica delle violazioni dei dati personali (“Data breach”, artt. 33 e 34, Regolamento). Ciò è pronta attuazione delle nuove misure relative alle violazioni dei dati personali, tenendo in particolare considerazione i criteri di attenuazione del rischio indicati dalla disciplina e individuando quanto prima idonee procedure organizzative per dare attuazione alle nuove disposizioni.

In questo numero parleremo:

- dell’esperienza del comune di Mantova in qualità di ente sperimentatore Siope+
- dell’esperienza del comune di Perugia, primo capoluogo di regione a subentrare nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

- del modulo software per la Gestione della programmazione Piano biennale di forniture e servizi e Piano triennale delle opere pubbliche
- della normativa dedicata agli strumenti che rilevano irregolarità su revisione ed assicurazione

Infine lo Speciale situato al centro del magazine che approfondisce tutte le novità in materia di tributi locali dopo la legge di bilancio 2018.

DIRETTORE RESPONSABILE
Angelo Bianchi

RESPONSABILE EDITORIALE
Roberta Strada

REDAZIONE
Marco Alfieri
Vladimiro Balducci
Francesco Beccari
Marco Benetel
Stefano Bruscagin
Marco Chiarini
Riccardo Dalla Corte
Erica Fabbri
Denis Neri
Patrizia Rossi
Mauro Tura
Francesco Zuena

COORDINAMENTO DI REDAZIONE
Robert Ridolfi

PROGETTO GRAFICO
Moreno Clementi

CONTATTI
informatica@maggioli.it

N.B. IL MAGAZINE VIENE DISTRIBUITO
GRATUITAMENTE

L'esperienza del Comune di Mantova: prepararsi al SIOPE+ sperimentando



L'art. 14 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 prevede che, nell'intento di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi ed i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso gli ordinativi informatici.

Gli ordinativi informatici vengono emessi secondo gli standard Opi emanati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+ gestita da Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. I tesoriere non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità diverse. Il termine iniziale per la nuova modalità di gestione degli ordinativi era inizialmente fissata nel 1 gennaio 2018.

Considerata la portata innovativa e l'impatto a vari livelli sugli enti i commi 6-11 del suddetto art. 14 prevedevano una sperimentazione a partire dal 1 luglio 2017 per una durata di mesi 6 finalizzata a verificare le corrispondenze del sistema Siope+ alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e gli effetti prodotti sul sistema dei pagamenti nonché l'individuazione delle criticità per consentire modifiche migliorative.

L'art. 21 – ter del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 come convertito ha introdotto uno stanziamento di euro un milione a favore degli enti

sperimentatori di Siope+.

Nel mese di maggio 2017, il comune di Mantova considerato il termine di entrata a regime del nuovo strumento e le attività in programma fino a fine marzo 2018, ha ritenuto che la modalità migliore per prepararsi al nuovo adempimento/modalità gestionale degli ordinativi fosse candidarsi alla sperimentazione in considerazione degli ambiziosi obiettivi della norma. In secondo luogo, ma non meno importante, la sperimentazione consentiva di testare i tempi di esecuzione degli ordinativi, in assenza di un passaggio diretto con il tesoriere. L'adesione alla sperimentazione avrebbe inoltre consentito di adempiere all'aggiornamento delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture e delle transazioni commerciali sulla Piattaforma dei crediti commerciali, senza ulteriori attività per l'ufficio. Per potersi candidare alla sperimentazione era necessario che l'istituto tesoriere, nel nostro caso Banca Popolare di Sondrio, avesse dato la propria disponibilità previa verifica da parte di Banca d'Italia. La candidatura

del Comune di Mantova è stata presentata da Anci/Ifel e il Comune ha partecipato alla prima fase assieme ad altri enti.

Partire con la sperimentazione il 1 luglio 2017 significava sia per l'ente sia per il tesoriere disporre delle infrastrutture software adeguate nei tempi richiesti e secondo i nuovi standard relativi:

- alle Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici per la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema Siope+ emanate da Agid il 30 novembre 2016 e successive modifiche;
- alle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e tesoriere con Siope+ pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.



La prima decisione da assumere riguardava la scelta tra le varie opzioni di modalità di adesione all'infrastruttura Siope+: sistema Opi gratuito messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato, intermediario o direttamente.

Su questo tema, tenuto conto dell'economicità complessiva delle diverse soluzioni, l'ente ha preferito operare in modalità diretta A2A con la piattaforma Siope+ mediante le soluzioni fornite dal proprio fornitore del software gestionale tecnologico senza l'ausilio di intermediari soprattutto per i seguenti motivi:

- l'intermediario avrebbe costituito un ulteriore passaggio in quanto ogni colloquio avrebbe comportato i seguenti passaggi ente-intermediario-siope+ per i flussi da trasmettere verso la banca-tesoreria, tesoriere-siope+-intermediario-ente per i flussi di ritorno; già non vi era più il "dialogo" diretto con il tesoriere, un intermediario avrebbe appesantito la gestione degli ordinativi;

- l'indipendenza dal partner tecnologico e dalla necessità di eseguire periodicamente procedure di affidamento;
- la gestione del ciclo completo dell'ordinativo nel software gestionale dell'ente e conservazione degli stessi;
- la gestione e conservazione del giornale di cassa nel software gestionale dell'ente.


Infatti ogni fase di ciclo di vita dell'ordinativo Opi nell'infrastruttura Siope+ è tracciata da un messaggio e la gestione e conservazione degli stessi è necessaria per la verifica degli esiti e degli avvenuti pagamenti.

Il colloquio ente – tesoriere avviene esclusivamente tramite infrastruttura Siope+ ed Opi nei tracciati standard e quindi i messaggi di esecuzione, scarto, ecc. transitano sulla piattaforma. La standardizzazione ha tutti gli aspetti positivi dell'omogeneità sia nella fase di creazione delle informazioni e sia in fase di trattazione delle stesse. **L'ente ed il tesoriere con l'ausilio delle rispettive software house hanno lavorato sui tracciati degli Opi e sui**

relativi messaggi. Entrambi devono tenere conto dei rispettivi tempi delle nostre procedure: lato ente, tempi di caricamento e trasmissione degli Opi in Siope+ e lato tesoriere scarico Opi, esecuzione e rilascio informazioni di ritorno.

Decisa la modalità di colloquio, preso atto della standardizzazione delle attività con tesoriere si è passati alla fase operativa di predisposizione delle varie attività:

- l'implementazione del software di contabilità per l'estrazione degli ordinativi nel tracciato Opi - sia in fase di generazione sia variazione/annullo;
- la verifica che tutte le informazioni richieste nei tracciati Opi fossero disponibili nel gestionale della contabilità - codifica siope, riferimenti sdi, data scadenza fattura, rideterminazione scadenza, estremi atto, credito commerciale/non commerciale, codifica beneficiari, codifica modalità di pagamento, causali bollo, obbligo o causale esclusione cig, ecc ;
- l'impostazione della generazione



degli ordinativi monobeneficiari con possibilità di pagamento di più fatturePA per impegno e nel caso delle entrate più sospesi per accertamento;

- l'implementazione del software gestionale del protocollo quale strumento per il colloquio con l'infrastruttura Siope +;
- la definizione degli allegati agli Opi con il tesoriere;
- la definizione delle varie attività al personale lato gestionale contabilità e lato gestionale protocollo nonché soggetti delegati alla sottoscrizione degli Opi;
- l'ente inoltre avendo la gestione decentrata delle fatture e delle liquidazioni, ha richiesto agli uffici di indicare in fase di validazione della registrazione contabile dei documenti fiscali di caricare i motivi di esclusione del cig nei casi in cui non fosse presente nonché di verificare la scadenza delle fatture con indicazione se necessario della scadenza rideterminata;
- la definizione della soglia dimensionale degli ordinativi, per rispettare il

limite dei 200kb;

- la gestione del giornale di cassa e delle relative informazioni.

Durante la sperimentazione, le verifiche nelle fase di collaudo sono state numerose e impegnative ma hanno consentito sia lato ente/tesoriere sia in piattaforma Siope+ di definire e validare i vari strumenti. Solo al termine di tutto l'elenco dei test previsti da Banca D'Italia e dalla Ragioneria Generale dello Stato per la Piattaforma dei crediti commerciali è stato possibile passare in produzione.

Una volta superata la fase di collaudo in produzione sono state previste le seguenti fasi:

- i singoli flussi Opi sono prodotti nel programma di contabilità e generati secondo gli standard Opi;
- rispettando la soglia dimensionale dei flussi, sono importati nel gestionale del protocollo;
- sono visionati, verificati e sottoscritti dal personale delegato a questa attività;
- tramite l'applicativo del protocollo una volta sottoscritti, dallo stesso applicativo sono trasmessi al siste-

ma Siope+, in caso di anomalie nel tracciato (es. superamento soglia dimensionale, mancanza di un campo cig) il flusso non viene trasmesso a Siope+ e viene segnalata eventuale incongruenza del tracciato;

- è necessario assicurarsi prima di trasmettere gli Opi relativi ai mandati che le reversali collegate siano state accettate dal tesoriere;
- Siope+ restituisce un primo messaggio di inviato, a cui seguono i messaggi di accettato Siope+ e poi accettato Banca;
- tramite i vari messaggi di ritorno è possibile visionare l'ultimo stato dell'ordinativo es. pagato, regolarizzato, scartato, inserito;
- ogni mattina si provvede all'esportazione del giornale di cassa che il tesoriere ha trasmesso nella serata precedente: tali files (sono più di uno per rispettare la soglia dimensionale) sono importati nel programma di contabilità per acquisire le informazioni delle quietanze dei mandati e gli eseguiti delle reversali nonché i sospesi di entrata da regolarizzare.



Il comune di Mantova è passato nella fase di produzione nel mese di settembre 2017 completando con successo l'invio e esecuzione del primo mandato di pagamento per il tramite della piattaforma Siope+. Da quel momento l'ente è riuscito a garantire i termini di pagamento ed a concludere le attività di regolarizzazione dei sospesi di entrata dell'esercizio 2017 entro il termine del 19 gennaio.

Come si può comprendere Siope+ porta con sé un tentativo di innovazione cercando di standardizzare la fase finale delle entrate e delle spese (incassi e pagamenti) fra tutti gli enti e tutti i tesorieri. D'altro canto, attraverso l'utilizzo delle informazioni che transitano nel sistema, si implementa direttamente la piattaforma dei crediti alleggerendo tali attività lato ente. Questo automatismo garantisce allo Stato italiano di conoscere con certezza i tempi di pagamento delle transazioni commerciali. **La componente informatica sia a livello di infrastruttura sia lato software è importante ed Enti tesorieri devono avere gestionali adeguati,** prevedendo altresì idonee modalità di conservazione digitale sostitutiva degli ordinativi, degli esiti e

dei registri di cassa. Non è da sottovalutare la corretta implementazione del sistema Siope + e l'importanza di personale preparato in grado di alimentare in modo corretto le varie banche dati tenendo conto da un lato della normativa di riferimento e dall'altro delle regole di generazione dei singoli flussi secondo i vari standard Opi.

La candidatura e l'effettuazione della sperimentazione è stata possibile grazie alla collaborazione, al confronto, alla definizione di scelte condivise e al supporto dei vari soggetti che a diverso titolo vi hanno partecipato (personale servizio finanziario, software house, assistenza informatica, tesoriere, nonché dei soggetti istituzionali preposti Bankitalia, Mef, Agid e Anci/Ifel). La preoccupazione iniziale di un allungamento dei tempi dei pagamenti per effetto della sperimentazione ad oggi è stata superata. L'impatto del nuovo sistema è notevole e va opportunamente pianificato considerate le varie implicazioni sia informatiche, gestionali, normative ed in considerazione anche della portata del cambiamento l'avvio a regime per i comuni è stato così scagionato:

- comuni > 60.000 abitanti dal 1 aprile 2018;

- comuni da 10.001 a 60.000 abitanti dal 1 luglio 2018;
- comuni fino a 10.000 abitanti dal 1 ottobre 2018;
- comuni coinvolti nel sisma DL. 189/2016 dal 1 gennaio 2019.

Gli ambienti di test vengono messi a disposizione dei Comuni con tre mesi di anticipo rispetto all'effettivo avvio a regime. Alla luce dell'esperienza del Comune di Mantova, è **auspicabile che i Comuni si avvalgano di questa possibilità, procedendo con sollecitudine alle necessarie verifiche con la software house del gestionale del servizio finanziario e con il tesoriere.** Infatti gli enti possono passare alla fase di produzione solo dopo aver superato il set di test minimi che Banca d'Italia richiede.

Il Comune di Mantova, in qualità di sperimentatore, continua a fornire il suo contributo all'aggiornamento delle regole di colloquio, della definizione di linee guida per la gestione degli ordinativi e degli standard di comunicazione tra Enti, tesorieri e sistema Siope+.

*Isabella Dall'Oca
Responsabile contabilità e bilancio
del Comune di Mantova*

L'APPROFONDIMENTO



LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

Quest'anno la legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) non ha apportato grandi novità in ambito di tributi locali però come sempre spesso accade ha lasciato dubbi interpretativi su alcuni degli aspetti disciplinati lasciando agli Enti il problema di interpretare quanto disposto.

Proroga del blocco delle tariffe e aliquote

Il comma 37 della legge di Bilancio ha prorogato anche per il 2018 il blocco delle aliquote e delle tariffe, già istituito dal 2016 con l'art. 1, comma 26 della Legge 208/2015 (Stabilità 2016).

Il blocco non si applica alla Tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti che abbiano deliberato il pre-dissesto ai sensi dell'art. 243-bis del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 o il dissesto, ai sensi degli artt. 246 e seguenti del medesimo D.Lgs. 267/2000.

Non rientrano nel blocco tutte le entrate di natura patrimoniale né l'Imposta di Soggiorno, esclusa per effetto dell'art. 4, comma 7, del D.L. 50/2017.

Il blocco si deve applicare a qualsiasi forma di variazione in aumento di aliquote e tariffe, sia che le stesse si configurino come incremento di tariffe ed aliquote già esistenti o restrizione e abolizione di agevolazioni precedentemente regolamentati. Ovviamente tale blocco riguarda anche l'istituzione di nuove forme di entrate tributaria.

Al riguardo si rammenta che secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Una considerazione a parte deve essere fatta per la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) poiché essendo l'entrata corrispondente destinata per legge alla copertura (anche se parziale) di spese sostenute per servizi indivisibili dell'Ente la riapprovazione delle aliquote e detrazioni da parte del competente organo Consigliare è quanto meno opportuna per quantificarne la percentuale di copertura e soprattutto elencare i servizi (con i relativi costi) che l'Ente intende coprire con la sua entrata.

In materia di TASI si precisa che anche per il 2018 viene confermata la possibilità, per i Comuni che l'avessero già applicata per il 2016 e 2017, la maggiorazione di cui all'art. 1, comma 677 della L. 147/2013 ("nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dalla legge, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da gene-

L'APPROFONDIMENTO



rare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili).

Proroga coefficienti TARI "più flessibili"

Il comma 38 proroga al 2018 la possibilità per i Comuni di determinare le tariffe TARI in modo più flessibile derogando ai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui al DPR 158/1999.

In particolare il comma 654 della Legge 147/2013 permette anche per il 2018 di adottare coefficienti tariffari (Kc e Kd) superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal decreto citato e di non considerare i coefficienti connessi alla numerosità del nucleo familiare (Kb) che vanno ad incidere sulla quota variabile della tariffa delle utenze domestiche.

Questa proroga non è stata però coordinata con il disposto dell'art. 1, comma 653 della L 147/2013 che prevede per il 2018 l'obbligo da parte degli Enti di "avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio".

Questa prescrizione era stata oggetto di richiesta di proroga da parte degli Enti locali che da un lato hanno a disposizione dati sui fabbisogni standard riferiti all'annualità 2013 (quindi non recenti) e dall'altro sentono comunque la necessità di approfondire le analisi svolte per la quantificazione dei fabbisogni standard che si basano anche su indici di costo non significativi.

Chiaramente qualora i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti risultassero inferiori ai fabbisogni standard l'Ente non dovrebbe in alcun modo "giustificarsi" per la quantificazione e determinazione delle tariffe chiedendo alla collettività un sacrificio inferiore allo standard.

I problemi potrebbero sorgere se dal confronto con i fabbisogni standard (consultabili nell'area riservata del portale del federalismo Fiscale, in OpenCivitas) risultasse che il costo del Servizio da coprire con la TARI fosse più alto; significherebbe che lo sforzo richiesto ai cittadini per la copertura integrale di tali costi è superiore a quello che si presume essere lo standard e dovrebbe in qualche modo essere motivato.

Per fortuna la locuzione "avvalersi anche dei fabbisogni standard" dà la possibilità all'Ente di poter giustificare in qualche modo il motivo dello scostamento dei costi di servizio senza però doversi adeguare ai fabbisogni stessi e quindi coprire ugualmente il 100% dei reali costi del servizio.

Abolizione obbligo di iscrizione all'albo dei riscossori per attività propedeutiche e di supporto

Il comma 39 della Legge di stabilità 2018 abroga una norma introdotta dal D.L. 16 ottobre 2017 (art. 1, comma 11, che integrava l'art. 1, comma 8 del D.L. 193/2016) e che prevedeva l'obbligo da parte degli enti locali di affidare le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali esclusivamente a soggetti iscritti all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.lgs. 446/97.

L'APPROFONDIMENTO



Per fortuna tale norma ha avuto vita brevissima considerata che avrebbe ingessato ingiustificatamente e molto probabilmente illegittimamente gli Enti in un'attività di fatto puramente propedeutica all'attività accertativa stessa.

Si pensi che tra tali attività sarebbero rientrate anche tutte le eventuali attività di stampa, imbustamento di avvisi di accertamento emessi direttamente dall'Ente impositore.

Pertanto anche per il 2018 per tali attività gli Enti possono avvalersi anche di società che, come in passato, non sono iscritte all'albo dei concessionari di cui al citato art. 53 D.lgs. 446/97.

Credito d'imposta IMU/TASI/TARI per le librerie

I commi 319 e 320 riconoscono a decorrere dal 2018 agli esercenti attività di vendita al dettaglio di libri un credito d'imposta (da vantare nei confronti dell'Erario e non degli Enti locali beninteso) parametrato agli importi versati a titolo di Imu/Tasi e Tari con riferimento ai locali dove viene svolta l'attività di vendita di libri.

Il credito d'imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione con F24.

Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e competenza in materia di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti

Il comma 527 della L. 205/2017 attribuisce all'Autorità per l'Energia elettrica il gas e il sistema idrico un nuovo ruolo al fine di regolare e controllare il ciclo dei rifiuti e garantire l'a-

deguaumento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria.

A tale proposito l'Autorità prende ora il nome di ARERA (Autorità di regolazione energia, reti e ambiente).

Tra i compiti dell'ARERA vi sono:

- l'emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione e la valutazione dei costi delle singole prestazioni;
- la definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità
- la definizione di schemi tipo dei contratti di servizio
- definizione di schemi tariffari relativi alla TARI e l'accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti nonché l'approvazione delle tariffe degli impianti stessi
- la formulazione di proposte su attività comprese nel sistema integrato di gestione oggetto di concessione o autorizzazione, anche con riferimento alle condizioni di concorrenza.

Queste attività dovranno essere in qualche modo coordinate con la disciplina TARI e il Codice Ambientale

Rigassificatori e IMU

Il comma 728 infine prevede, con norma di interpretazione autentica, pertanto retroattiva, che i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfrut-

L'APPROFONDIMENTO



tamento del sottosuolo marino, rientrano nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione IMU esclusivamente la porzione di manufatto destinato ad uso abitativo e servizi civili

Pur essendo chiaro che si tratti di impianti totalmente differenti dalle “piattaforme petrolifere” (che estraggono il gas dal sottosuolo marino), è pur vero che tale disposizione mette in seria difficoltà gli Enti che attualmente stanno combattendo la loro “guerra” a colpi di ricorsi con le società multinazionali che hanno in concessione tali impianti produttivi.

La disposizione di cui al comma 728 riguarda pochissimi Comuni Italiani (risultano 4 i Comuni che in Italia hanno nel mare territoriale di loro competenza rigassificatori) e non anche tutti gli altri Comuni che nel passato hanno contato sul gettito derivante dalle piattaforme per ridare ossigeno ai loro bilanci e alle loro casse.

Una interpretazione ottimistica porterebbe a pensare che non solo la legge non riguarda le piattaforme petrolifere (non citandole e limitando l'esclusione ad un particolarissimo tipo di impianto produttivo) ma anzi, al contrario, implicitamente le farebbe rientrare tra gli immobili assoggettabili ad Imposta.

Non si deve dimenticare tuttavia che la legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 21 della L. 208/2015) ha notevolmente ridi-

mensionato, qualora la conclusione fosse di assoggettabilità delle piattaforme petrolifere all'IMU, la base imponibile degli stessi, escludendo l'imponibilità dei c.d. imbullonati, cioè la parte dell'impianto funzionale al processo produttivo.

Per concludere la carrellata di novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 in materia di fiscalità locale vale la pena osservare che la legge di stabilità introduce anche disposizioni sul Fondo di solidarietà Comunale e perequazione (commi 883, 884 e 885), sul rimborso del minor gettito ai Comuni derivante dall'abolizione TASI abitazione principale (commi 870 e 871) e su come il Fondo crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), disciplinato dal paragrafo 3.3 dei Principi contabili, debba essere portato a totale copertura dei crediti di dubbia escussione entro il 2021 prevedendo un'accantonamento del 75% nel 2018, 85% nel 2019 e 95% nel 2020 (comma 882).

Perugia primo capoluogo di regione, a subentrare nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)



Il Comune di Perugia compie un altro importante passo verso la digitalizzazione dei processi amministrativi e si conferma, ancora una volta, all'avanguardia per quanto riguarda l'innovazione nella Pubblica Amministrazione.

Dopo l'avvio dei certificati online e del Pago online, nonché l'apertura della prima Circostrizione 4.0 in Italia, infatti, da oggi il Comune di Perugia –primo capoluogo di regione, entra ufficialmente nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

L'ANPR sarà la prima banca dati che riunirà le informazioni di circa 60 milioni di residenti in Italia, a cui si aggiungono anche gli italiani residenti all'estero, iscritti nell'AIRE. Sarà, in sostanza, il sistema anagrafico di riferimento dell'intero paese.

“È un salto di qualità del Comune nel quadro della digitalizzazione - **ha detto con orgoglio l'assessore alla Demografia Dramane Wagué** - che arriva a integrare un percorso già avviato da tempo e che ha visto la fattiva collaborazione tra le istituzioni, il Ministero dell'Interno, la Prefettura, gli uffici comunali che hanno lavorato in squadra, sotto **la direzione dei dirigenti Bonifacio, De Micheli e Migliarini,**

il Team della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, Sogei e Maggioli Informatica. Per arrivare a questo importante risultato - ha concluso - sin dal 2016, gli uffici comunali di Perugia hanno portato avanti un lavoro molto complesso di cui siamo particolarmente orgogliosi.” Perugia potrà, dunque, d'ora in avanti, colloquiare con gli altri comuni facenti parte dell'Anagrafe,esclusivamente in via telematica, eliminando l'uso del cartaceo, semplificando le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti e richiesta di nulla osta per l'emissione delle carte di identità.

Alla banca dati di ANPR possono far

riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica Amministrazione e i gestori dei pubblici servizi, nel rispetto assoluto della tutela dei dati personali.

“È un'opportunità importante - **ha sottolineato la dott.ssa Silvia Mari Cesarini, in rappresentanza della Prefettura** - perché arriva a facilitare sia i cittadini, ma anche le amministrazioni, che potranno lavorare meglio e in maniera più efficiente.”

L'anagrafe nazionale garantirà certezza e qualità al dato anagrafico e consentirà di evitare duplicazioni di comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, i quali potranno far riferimento a que-



sta banca dati, nel rispetto assoluto della tutela dei dati personali. Grazie ad un'unica Anagrafe nazionale sarà possibile, inoltre, ottenere certificati anagrafici in qualsiasi comune italiano già presente in ANPR e non più esclusivamente in quello di residenza; in futuro, infine, **i cittadini potranno collegarsi direttamente on line al servizio, per richiedere certificati e informative.**

“L'Anagrafe Nazionale, per la sua rilevanza strategica, è sempre stata considerata un pilastro dell'Agenda Digitale Italiana, - **ha spiegato Mirko Calvaresi del Team per la trasformazione digitale** - uno degli strumenti più potenti per modernizzare la P.A.

L'ANPR rappresenta, infatti, un passaggio fondamentale nell'ambizioso progetto promosso dal Team della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione di Diego Piacentini, in collaborazione con il Ministero dell'Interno e Sogei di ridisegnare i processi attraverso cui la stessa Pubblica Amministrazione si relaziona

con i cittadini.”

Per capire quanto sia efficiente il sistema con la messa in opera di ANPR, basta qualche numero. Si stimano 7.000 cambi di residenza ogni giorno, al costo per cambio di 37 euro. Il costo per le PA è di 259.000 euro al giorno e di 65 milioni di euro l'anno. Con ANPR questi costi sarebbero praticamente abbattuti dato che le informazioni sono già disponibili in un'unica piattaforma.

Ovviamente affinché tutto possa essere pienamente efficiente dovranno fare ingresso nel sistema ANPR tutti gli altri Comuni d'Italia. Attualmente, sono 73 i comuni entrati nella rete, per un totale di 1.578.186 abitanti. Altri 5, tra cui Perugia, entrano oggi, in contemporanea.


Il comune di Perugia costituisce, dunque, un esempio da seguire e, allo stesso tempo, un punto di riferimento per gli altri comuni capoluogo di regione che vorranno entrare nell'anagrafe nazionale.

“Entro la fine dell'anno - *ha aggiunto*

Calvaresi - contiamo che siano subentrati nell'anagrafe nazionale i comuni già rappresentativi in termini di popolazione. Stiamo lavorando sui comuni come Roma o Milano e Torino, questi ultimi due dovrebbero subentrare entro luglio, per quelli più piccoli c'è qualche difficoltà in più. Attualmente, sono 1076 i comuni che stanno facendo le prove di subentro.”

Il Dott. Bonifacio nel suo intervento ha sottolineato la sua personale soddisfazione per l'ulteriore traguardo raggiunto grazie al suo importante e fattivo contributo. Infatti, precisa che, dopo essere stato nell'anno 2000 l'artefice della sperimentazione a Perugia della carta d'identità elettronica, oggi, dopo aver alla fine del 2016 autorizzato la sostituzione dell'allora procedura “Ascotweb demografia” con J-Demos il software gestionale di Maggioli Informatica è stato il fautore dell'ingresso del Comune di Perugia in ANPR.

Il modulo software per la Gestione della programmazione Piano Biennale di Forniture e Servizi e Piano Triennale delle Opere Pubbliche



L'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti."

A supporto delle Amministrazioni per l'assolvimento di questo adempimento Maggioli Informatica mette a disposizione il modulo software per la gestione delle programmazione che consente la creazione del Piano Biennale di Forniture e Servizi e del Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

Attraverso le funzioni di raccolta dei fabbisogni, l'Ente potrà gestire le richieste dei vari settori, assemblarle per priorità e contenuti omogenei ed inserirle nell'adempimento di competenza. Il sistema consentirà poi la gestione dei contratti derivanti dagli interventi inseriti in programmazione, gestendone l'iter, le scadenze e gli eventuali rinnovi ecc.

Il software consente la redazione dei Piani, di tutte le stampe previste dal Decreto del MIT, e la creazione automatica del file xml nel formato Ministe-

riale richiesto per l'invio al Sito del MIT (Servizio Contratti Pubblici) ed agli eventuali Osservatori Regionali.

E' prevista, infine, la creazione di un file standard in formato xml, per la condivisione dei dati della Programmazione con i gestionali dell'ufficio Ragioneria e Contabilità dell'Ente. L'integrazione è già garantita e funzionalmente collaudata sugli applicativi di Contabilità Finanziaria del Gruppo Maggioli.

Il modulo Programmazione, pur avendo una sua consistenza indipendente - provvedendo cioè in modo autonomo alla gestione della raccolta dei fabbisogni, alla creazione della Programmazione Biennale e Triennale ed allo scadenziario dei contratti - è completamente integrato con le suite Maggioli Appalti&Contratti E-Procurement e Monitoraggio LFS.

In quest'ultima configurazione, il sistema diventa un completo strumento per la gestione di tutti gli aspetti legati ad un contratto. Dall'ideazione, all'inserimento in Programmazione, passando alla Piattaforma E-procurement per la scelta del contraente, per poi "passare" la competenza al Responsabile del Contratto. Se inserito nella suite LFS di Maggioli, consentirà infatti la gestione del ciclo di vita dei contratti accompagnando il RUP o il DEC nella fase esecutiva, attraverso la raccolta dei dati in un unico database che, oltre a consentirne il pieno controllo in termini di esecuzione, scadenze, collaudo ecc, potrà riutilizzare le informazioni per l'invio dei dati obbligatori agli Osservatori Regionali ed all'ANAC.

Cosa prevede la normativa per gli strumenti che rilevano irregolarità su revisione ed assicurazione



È consentivo utilizzare i dispositivi che leggono le targhe dei veicoli e consultano in tempi rapidissimi le banche dati pubbliche relative all'archivio dei veicoli rubati, dei veicoli assicurati ovvero da sottoporre a revisione ai sensi dell'articolo 80 codice della strada, come strumenti tecnici di ausilio all'accertamento.

In particolare, si tratta di strumenti che semplificano e velocizzano notevolmente la consultazione delle banche dati che lo colloca nettamente all'esterno del complesso dei dispositivi per cui - ex articolo 45, comma 6 - è richiesta la omologazione o approvazione.

L'articolo 45, comma 6, del codice della strada impone che solo i dispositivi espressamente individuati dal regolamento di esecuzione del codice della strada o da altri atti normativi successivi siano da sottoporre ad approvazione ed omologazione e come tali siano abilitati all'accertamento di violazioni in automatico e da remoto senza la presenza di operatori.

Cosa dice il Ministero Interno.

Condividendo la dottrina prevalente fra gli esperti in materia, ritiene corretta la seguente procedura:

1. le apparecchiature attualmente in commercio, che segnalano le irregolari revisioni periodiche e le irregolari coperture assicurative non possono essere utilizzate da remoto, cioè senza la presenza degli agenti di polizia stradale;


- quando l'apparecchiatura segnala un veicolo irregolare (art. 80, comma 14 C.d.S., art. 193 C.d.S. o altra eventuale violazione a seguito di inserimento della targa in una black list personalizzata dall'organo di polizia che utilizza la strumentazione), è necessario intimare l'alt e procedere ai dovuti riscontri documentali ed eventualmente alla contestazione e verbalizzazione delle infrazioni accertate;
- qualora non sia possibile fermare il veicolo, dando atto delle motivazioni che hanno impedito il controllo immediato del veicolo, è possibile redigere intimazione ai sensi dell'art. 180, comma 8 C.d.S. da notificare al soggetto di cui all'art. 196 C.d.S. (obbligato in solido) al fine di ottenere l'esibizione (oppure utili notizie) della documentazione che smentisca l'irregolarità segnalata dalla strumentazione (revisione, assicurazione, fermo fiscale, ecc);
- nell'ipotesi di mancata risposta si procederà, oltre alla verbalizzazione con successiva contestazione/notifica delle infrazioni (art. 80, 193, 214, com-

ma 8, ecc.) così come previsto dall'ultimo capoverso del comma 8 dell'art. 180 C.d.S. ("Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti");

5. se invece l'avente titolo procede alla dovute comunicazioni entro i termini intimati, si procederà al riscontro della documentazione con riferimento ovviamente al giorno in cui è avvenuto il controllo stradale.

In sintesi, il dispositivo:

- non necessita di omologazione o approvazione;
- rappresenta un documentatore di immagini o di dati statisticamente rilevati da banche dati consultabili anche in altro modo e, in buona sostanza, costituisce un particolare atto di accertamento di cui all'articolo 13, legge 689/1989;
- può essere utilizzato, secondo il Mi-



nistero, con la necessaria presenza dell'operatore su strada.

Cosa dice il Garante Privacy

Il punto 5.3.2 del provvedimento del Garante della privacy 8 aprile 2010 precisa espressamente che anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali.

Si tratterebbe, in buona sostanza, di pubblicizzare, anche con segnali mobili, che sul quel determinato tratto di strada si sta effettuando una rilevazione automatica di dati finalizzata all'accertamento della violazione.

Si ritiene comunque che, non trattandosi di rilevazione automatica di infrazioni, non vi sia obbligo della presegnalazione; tenuto anche conto che, ricercando le auto oggetto di furto, la pattuglia si pone in una attività di polizia giudiziaria.

L'accertamento della mancata copertura assicurativa dopo la legge 124/2017

Nel nuovo articolo 201, comma 1-bis, lettera g-ter), leggiamo che la contestazione della violazione non è necessaria laddove si tratti di accertamento, effettuato per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti da assicurazione di cui all'articolo 31, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24

marzo 2012, n. 27.

Quindi, il comma 1-quinques va a precisare che per le violazioni accertate con queste modalità non occorre neanche la presenza di operatori ed è automaticamente prevista, senza necessità di accertamenti ulteriori, l'applicazione della sanzione amministrativa dell'articolo 193 codice della strada.

ATTENZIONE: il nuovo testo del comma 1-bis dell'art. 201 C.d.S. va letto congiuntamente col comma 4-ter dell'art. 193, laddove si legge che il "rilevamento automatico" può essere effettuato solamente con dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1 e cioè:

- e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
- f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
- g) rilevazione degli accessi di veicoli non

autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

RIASSUMENDO:

violazione art. 193 C.d.S. (Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile)

- se ricorre ipotesi di cui alle lettere e) – f) – g) dell'art. 201, comma 1-bis, C.d.S.
- verbalizzazione dell'infrazione senza ulteriori adempimenti
- se non ricorre l'ipotesi di cui alle lettere e) – f) – g) art. 201, comma 1-bis, C.d.S. (come Autoscan e simili)
- prima di verbalizzare occorre attivare procedura di intimazione ex art. 180/8 C.d.S. ("Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti").

violazione art. 80 C.d.S. (Revisioni)

- causa mancato coordinamento normativo, poco importa se ricorre o meno l'ipotesi delle lettere e) – f) – g) dell'art. 201, comma 1-bis, C.d.S.
- in ogni caso, prima di verbalizzare, occorre attivare procedura di intimazione ex art. 180/8 C.d.S.

SEDI TECNICO-COMMERCIALI

Il contatto diretto con i nostri clienti



Maggioli Informatica
via Bornaccino, 101
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
tel. 0541 628380 - fax 0541 621153
e-mail: informaticamaggiolinews@maggioli.it
web: www.maggioli.it/informatica

